



Comune di Celico
Provincia di Cosenza



Comune di Cleto
Provincia di Cosenza



Comune di Falerna
Provincia di Catanzaro



Comune di Gerace
Città Metropolitana di Reggio Calabria

STATUTO

“ASSOCIAZIONE ITALIANA COMUNI DEL TURISMO DELLE RADICI ” - AICOTUR

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione- sede-durata

E' costituita l'Associazione di Comuni “non riconosciuta”, senza scopo di lucro, denominata “Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici - AICOTUR”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

L'Associazione ha sede legale in Gerace, c/o Museo Civico, Piazza Tribuna, 15. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune, non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera su territorio nazionale, interagendo però con istituzioni o sue analoghe anche all'estero, intende difatti operare in ambito nazionale e internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Fonte normativa- Finalità

L'associazione trova la sua fonte normativa precipua nell'art. 18 della Costituzione che prevede la libertà di associazione senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

La disciplina specifica è invece contenuta negli articoli 36- 37- 38 e 42 bis del Codice Civile e nel Codice del Terzo Settore (D. lgs. 117/2017).

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati.

L'Associazione è costituita per attivare sinergie ed azioni atte a sviluppare e consolidare la presenza di turisti delle radici nei territori.

L'Associazione, si fonda sulla necessità di far riscoprire ad ognuno le proprie radici e le proprie tradizioni necessarie per il progresso.

Art. 3 - Oggetto e attività

Fare della storia delle persone l'elemento fondamentale sul quale basare lo sviluppo delle comunità locali;

Destagionalizzare i flussi turistici, valorizzare i piccoli centri, le aree interne e le aree meno conosciute, ristrutturare e recuperare abitazioni ed infrastrutture in disuso, incentivare fornitori di servizi e prodotti locali e dunque creare nuova occupazione;


Creare un "brand" di originalità e armonia su cui edificare, per italiani e stranieri, nuove opportunità di offerta turistica e attraverso il quale partecipare alle attività di analoghe esperienze internazionali e di valorizzare e promuovere le produzioni tipiche locali;

Individuare tour operator specializzati, stipulando con essi convenzioni che diano esclusività del brand, ai comuni associati;

Contrastare il grave spopolamento ad oggi in atto soprattutto nelle aree interne;

Riunire e collegare le persone, attraverso canali innovativi come piattaforme dedicate, che diffondano informazioni e che diano la possibilità di effettuare ricerche di documenti sulla storia familiare;

Far rivivere e conoscere le tradizioni, le arti e gli antichi mestieri, dando la possibilità ai turisti delle radici di poter effettuare dei percorsi conoscitivi e formativi;



Organizzare gemellaggi e scambi culturali fra Comuni italiani associati e con Comuni esteri che manifestano interesse, al fine di creare una rete solidale, che dia a tutti, la possibilità di beneficiare del passaggio dei turisti delle radici, ma anche di poter far fruire agli stessi dei propri.


Organizzare corsi formativi, eventi, gemellaggi e scambi culturali, seminari, convegni e mostre, visite guidate;

Costituire, per tutti i suoi soci, un luogo di confronto, di scambio di esperienze e di ricerca finalizzato alla creazione di sinergie per implementare iniziative di valorizzazione, promozione e sviluppo economico e sociale;

Diffondere e valorizzare, presso l'opinione pubblica nazionale e internazionale, la conoscenza dei luoghi e delle iniziative portate avanti dai soci dell'Associazione;

1. Essa opera nei seguenti settori:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché in attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla trasmissione della lingua italiana, dei dialetti e delle arti e mestieri delle tradizioni locali;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidali;
- g) promuovere e sviluppare le tradizioni, l'Arte, la Cultura e la Conoscenza, non solo quali mezzi espressivi o di crescita personale, ma sottolineandone la capacità di aggregazione, di inclusione sociale e di attrazione per i turisti delle radici;
- h) promuovere il territorio, concentrandosi in particolare sulla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, etno-antropologico e enogastronomico;
- i) divenire per gli italiani all'estero e per tutti i cittadini interessati, un luogo d'incontro e di aggregazione socio-culturale, che sia riferimento formativo e informativo, a cui rivolgersi




e attraverso il quale condividere conoscenze e esperienze con l'obiettivo di instaurare rapporti con i luoghi, le culture e le persone, delle proprie radici;

- j) promuovere la possibilità di far tornare gli emigrati ed i loro discendenti, non solo per brevi periodi, ma anche, per effettuare investimenti sul territorio al fine di trascorrere lunghi periodi se non addirittura a trasferirsi, grazie anche all'incremento dello smart working.

1. Per raggiungere gli scopi e le finalità suddetti, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) attivazione di laboratori artistici e organizzazione di mostre a carattere temporaneo e/o stabile e di festival culturali, convenzioni con le associazioni degli italiani all'estero;
- b) attivazione di corsi, laboratori e workshop;
- c) gestione di progetti collettivi finalizzati alla promozione degli scopi sociali ;
- d) organizzazione di eventi, incontri e convegni;
- e) organizzazione e partecipazione a fiere, meeting, incontri finalizzati alla promozione delle tematiche oggetto degli scopi sociali;
- f) sottoscrizione di accordi con le Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati per l'attuazione di progetti utili al perseguimento delle finalità associative;
- g) organizzazione di attività ludiche, ricreative e formative, anche con l'obiettivo di coinvolgere bambini e ragazzi provenienti da ogni parte del mondo, soprattutto con antenati nati nel nostro territorio nazionale, coinvolgendo istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- h) organizzazione di attività turistiche, finalizzate all'approfondimento dei temi trattati ;
- i) sviluppo e creazione di progetti multimediali quali, ad esempio,
 - i.a. Siti web
 - i.b. Applicazioni
 - i.c. Contenuti audio e video
- j) gestione di spazi di ritrovo socioculturale e coworking;
- k) gestione di attività editoriali, anche in forma digitale;
- l) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali.



3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi e ricevere donazioni, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Titolo II – Norme sul rapporto associativo.

Art. 4 –

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, e pari opportunità, le cariche associative sono elettive, di diritto e per designazione; tutti i soci possono concorrervi.

Art. 5 – **Associati**

1. I Soci dell'Associazione possono essere Comuni, Enti, Associazioni, sono divisi in:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Onorari

Sono Soci Fondatori, i Comuni i quali hanno firmato l'Atto Costitutivo dell'Associazione e fanno parte di diritto dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale, i loro rappresentanti, possono essere eletti in tutti gli organi dell'Associazione, avendo diritto di voto;

Sono Soci Ordinari, i Comuni con un numero di abitanti fino a 40.000. Se il numero degli abitanti del Comune dovesse superare, negli anni successivi all'adesione, il limite dei 40.000, il Comune manterrà comunque la qualifica di Socio Ordinario.

Sono Soci Onorari, quegli Enti, Associazioni, Istituzioni e persone fisiche che, presentano richiesta di adesione, e/o che per meriti particolari, il Consiglio Direttivo può ammettere nell'Associazione. I Soci Onorari non hanno diritto di voto, possono ricoprire cariche all'interno di organismi interni quali ad esempio commissioni, centri studi, comitato scientifico etc.,

Per aderire all'associazione da parte dei Comuni è necessaria apposita delibera di Consiglio comunale, per i Soci Onorari è richiesta specifica manifestazione di interesse o proposta del Consiglio direttivo.

Potranno essere ammesse all'Associazione, con pari diritti ed obblighi dei Soci Onorari, anche le grandi città, con le quali si attueranno sinergie e convenzioni al fine di poter agevolare i collegamenti con i piccoli centri e le visite dei luoghi di cultura (musei, teatri, biblioteche etc.)

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.



I Soci Ordinari ed Onorari, pagano una quota annuale di partecipazione stabilita in sede di Regolamento interno.

Ogni Comune, Ente, Associazione, associato, è impegnato ad agevolare le partecipazioni dei propri rappresentanti alle attività degli organi dell'Associazione o dei dipendenti componenti di commissioni o gruppi di lavoro, provvedendo al rimborso delle spese che dagli stessi saranno sostenute.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

partecipare in Assemblea, con diritto di voto, se fondatori e ordinari;

essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;

esaminare i libri sociali, presentando espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei trenta giorni successivi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

versare la quota associativa e le eventuali quote suppletive nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

recesso volontario. Ogni associato può esercitare entro il 31 ottobre, il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

morosità a seguito del mancato pagamento della quota associativa, entro il 31/12 di ogni anno.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione pagando le quote per il



cui mancato pagamento è avvenuta la decadenza. Nel caso in cui la morosità dovesse essere cospicua, la somma su decisione del Consiglio Direttivo, può essere dilazionata in più rate; comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Consiglio generale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Consiglio generale, dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Consiglio generale, il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Consiglio generale, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art. 8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente



documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale anche avvalendosi di volontari e dell'attività dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Titolo IV - Organi sociali

Art.10 - Organi dell'Associazione

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Generale;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato scientifico,
- Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico;

e durano in carica cinque anni, ad eccezione del Collegio dei Revisori o Revisore Unico che dura in carica tre anni.

Gli Organi Sociali si riuniscono presso la sede legale o in altre sedi di volta in volta individuate. Le riunioni degli Organi, possono essere svolte in videoconferenza e sono valide a tutti gli effetti purché registrate.

L'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ed il Consiglio generale sono validamente costituiti, se riuniti con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei componenti, ed in seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora (1 h) dalla prima, senza quorum di validità, le decisioni, sono approvate a maggioranza dei presenti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Possono rivestire cariche all'interno degli Organi dell'Associazione: Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali degli Enti Associati.

Inoltre potranno sempre rivestire cariche all'interno degli Organi, coloro i quali ricoprivano il ruolo di Amministratori dei Soci Fondatori al momento dell'adozione della delibera di Consiglio Comunale dell'Atto Costitutivo.

Art. 11 - L'Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è composta dai soci in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ciascun associato può intervenire in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse 3 (tre) deleghe per associato.

Ogni socio, se non delegato, ha diritto a un voto, gli Enti, partecipano all'assemblea annuale con il proprio rappresentante legale o suo delegato, scelto fra i componenti dei propri Organi purché in carica al momento dell'assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, procederà in sua vece.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera raccomandata e/o Pec almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 1(una) ora dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in



tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. L'Assemblea sarà ritenuta valida se registrata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice presidente Vicario, in assenza di entrambi, dal VicePresidente scelto in ordine di anzianità.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.12 - Assemblea: competenze

1. È compito dell'Assemblea :

Eleggere, a scrutinio segreto e a maggioranza, salvo diversa decisione assunta con il voto favorevole di 3/5 dei presenti, il Presidente dell'Associazione, tra i rappresentanti dei Comuni (Sindaco o suo delegato o persona da lui designata) o tra i soci fondatori;

Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio generale o da altro organo sociale.

Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 13. Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto da:

- Presidente
- Presidente del Consiglio Generale
- Un delegato per ogni regione fino a 5 iscritti, superati i quali, con arrotondamento, diverrà un delegato ogni 10
- Coordinatore del Comitato scientifico
- Membri del Consiglio Direttivo
- Tesoriere
- Presidenti delle Commissioni se costituite
- Soci Fondatori.



Il Presidente del Consiglio Generale, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Generale, può eleggere uno o più vice presidenti di cui, uno dei quali con funzioni vicarie.

Il Consiglio generale è convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno con indicazione dell'Ordine del Giorno, o, su richiesta di almeno 1/5 dei componenti.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno quindici (15) giorni prima, a mezzo posta raccomandata e/o Pec.

Nella prima riunione convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, si elegge il Presidente del Consiglio Generale e su proposta dello stesso, si nominano uno o più Vicepresidenti, di cui uno con funzione vicaria ed il Segretario.

3. Approva contestualmente al Bilancio Preventivo: gli eventuali compensi annuali da corrispondere al Coordinatore del Comitato Scientifico, al Segretario, al Tesoriere, al Collegio dei Revisori e/o al Revisore Unico dei Conti, al personale dipendente e agli eventuali consulenti e/o collaboratori occasionali, nonché può decidere di assegnare un gettone di presenza ai componenti del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo per la partecipazione alle riunioni dei due Organi, purché compatibili con le normative vigenti. L'entità e le modalità di erogazione sono disciplinate da apposito Regolamento, purché compatibili con le normative vigenti.

a) Approva il Regolamento interno per le indennità di missione e trasferte ed ogni altro regolamento di funzionamento;

b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

d) Elegge e revoca l'organo di revisione;

e) Elegge i membri del Consiglio Direttivo.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dal Consiglio generale tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, e rappresentativi di una regione, è composto da un numero di membri che può variare da nove a trentacinque, tra i quali sono nominati di diritto, il Presidente dell'Associazione, il Presidente del Consiglio generale ed i soci fondatori. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.



2. I membri eletti dal Consiglio generale rappresentano gli associati di cui all'art. 5 del presente statuto.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca il Consiglio Generale per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea ed il Consiglio Generale; Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario, in assenza di entrambi, è presieduto dal Vicepresidente più anziano;

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, a mezzo posta raccomandata e/o pec, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. Per motivi d'urgenza, può essere convocato 3 (tre) giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano i 4/5 dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.


3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore del Comitato Scientifico, il Segretario, il Tesoriere. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

4. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo



1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) Stabilire gli indirizzi generali e la politica di bilancio e assicurare il regolare andamento della gestione dell'Associazione.
 - b) Redigere e Proporre al Consiglio generale il programma annuale delle attività, il Bilancio di Previsione da approvare entro il 31 dicembre e il Rendiconto di Gestione da approvare, entro 120 giorni.
 - c) Stimolare e promuovere tutte le iniziative per lo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali.
 - d) Proporre al Consiglio Generale, annualmente, se ritenuto necessario, una quota aggiuntiva alle quote sociali, non superiore al 30% delle stesse, da destinare al potenziamento dei servizi promozionali dell'Associazione.
 - e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
 - f) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - g) deliberare la convocazione del Consiglio Generale;
 - h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ai suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Ha competenza residuale in tutte le materie che non sono attribuite dal presente Statuto, al Presidente, al Consiglio Generale e all'Assemblea.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità, è decisivo il voto del Presidente.



5. Le riunioni possono essere svolte da remoto e saranno valide a tutti gli effetti, come se svolte di presenza purché registrate;

6. I consiglieri durano in carica cinque anni, salvo decadenza dal ruolo istituzionale e sono rieleggibili.

Art. 17 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente, dura in carica 5 (cinque) anni con possibilità di rinnovo, salvo decadenza dalla carica istituzionale. Promuove l'attività dell'Associazione, ha la rappresentanza legale, inoltre:

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio;

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno dall'Assemblea;

3. La carica di Presidente può essere revocata dall'Assemblea;

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) Nominare, tra i componenti del Consiglio Direttivo, da 1 (uno) a 5 (cinque) Vice Presidenti, di cui uno Vicario, di norma in rappresentanza delle varie aree geografiche ai quali può conferire delega su specifiche materie.

b) Proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario.

c) firmare contratti, atti e documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

d) assumere il personale;

e) assumere deliberazioni direttamente in caso di urgenza, salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

f) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;

g) Intrattenere le relazioni con le Associazioni analoghe di Paesi europei e non, al fine di concertare azioni comuni e rispondenti al medesimo obiettivo;



6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente vicario o dal Vice presidente più anziano per età. In caso di assenza o impedimento di questi, spetta al Consigliere più anziano per età, svolgere le funzioni;

7. Al Presidente può essere riconosciuta un'indennità di carica stabilita dal Consiglio generale

Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere direttivo, si perde per:

- a) decadenza dalla carica istituzionale;
- b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- c) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- d) sopraggiunte cause di incompatibilità, previste nel presente Statuto;
- e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio generale provvede alla nomina dei sostituti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Consiglio Generale entro 30 giorni, provvederà alla nomina del nuovo direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 19 – Il Comitato Scientifico - Composizione, compiti e durata

1. Il Comitato Scientifico, se istituito, è composto da tanti membri quante sono le regioni con almeno tre comuni associati, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Associazione, da esperti in materie confacenti alle finalità ed agli scopi dell'Associazione. Cessa dalle funzioni con la decadenza del Consiglio Direttivo. Fanno altresì parte del Comitato Scientifico le persone fisiche che hanno sottoscritto a nome e per conto dei Comuni, l'Atto Costitutivo.



2. Il Comitato Scientifico, sulla scorta degli indirizzi generali, può proporre al Consiglio Direttivo strategie di promozione e sviluppo delle attività dell'Associazione. Monitora le refluenze sui territori dell'attività dell'Associazione, sviluppando ricerche di mercato e valutazioni di opportunità. Si occupa della redazione di studi e relazioni sul settore, che presenta in occasione di assemblee o incontri.

3. Ai componenti del Comitato Scientifico può essere effettuato il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni, agli eventi ed agli incontri, fino ad un massimo di spesa stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Il Collegio dei Revisori e/o il Revisore Unico - durata in carica e funzionamento

1. Il Collegio dei revisori o il Revisore Unico è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni dalla data di nomina e può essere rinnovato. Deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed è scelto fra persone estranee all'Associazione.

2. Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico ha il compito di controllare:

a) la regolare tenuta della contabilità sociale,

b) la consistenza periodica di cassa;

c) la relazione annuale al Rendiconto di gestione e al Bilancio di Previsione da sottoporre al Consiglio Generale per l'approvazione.


d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

3. Il Collegio dei Revisori o al Revisore Unico può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, se invitato dal Presidente.

4. Al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico compete un compenso annuale il cui ammontare viene proposto dal Consiglio Direttivo e determinato dal Consiglio generale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

5. Delle proprie riunioni redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Al collegio dei Revisori o al Revisore Unico, si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale.




7. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
8. Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico, hanno diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 – Il Segretario

1. E' persona terza rispetto ai soci dell'Associazione;
2. è scelto fra persone estranee all'Associazione;
3. il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione operativa dell'Associazione, curando l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi oltre a sovrintendere il regolare funzionamento dell'Associazione dal punto di vista organizzativo. E' anche il responsabile del personale assegnato, o comandato dagli Enti associati, che opera all'interno dell'Associazione;
4. Il Segretario inoltre:
 - a) Partecipa alle sedute del Comitato Direttivo e ne redige il verbale delle sedute degli Organi dell'Associazione;
 - b) cura i rapporti con gli associati garantendo l'informazione sulle attività dell'Associazione nei territori;
 - c) assicura la presenza dell'Associazione a manifestazioni pubbliche e la rappresenta alle varie iniziative, oltre che a congressi, seminari e convegni, finalizzati alla conoscenza e all'approfondimento del tema del Turismo delle Radici e del ruolo dell'associazione;
5. Se il Segretario, per qualsiasi motivo, cessa dalle funzioni, in attesa della proposta del Presidente per la nuova nomina, le mansioni provvisoriamente, sono attribuite al più giovane dei componenti del Consiglio Direttivo;
6. Al Segretario è attribuita un'indennità di funzione su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, cura la gestione finanziaria dell'Associazione, ha la delega per le operazioni finanziarie.



2. Al Tesoriere può essere riconosciuto un compenso annuale il cui ammontare viene proposto dal Consiglio Direttivo e determinato dal Consiglio Generale, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

3. il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e del conto di Tesoreria dell'Associazione, disponendo altresì, le spese per la gestione ordinaria nei limiti previsti dal bilancio, provvedendo alla relativa liquidazione e pagamento;

Art. 23 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere i libri sociali e i registri previsti dalle normative vigenti.

Art. 24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.25 - Risorse economiche – Fondo comune – Obbligazioni

L'Associazione dispone di un proprio patrimonio denominato "fondo comune" per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, la cui disciplina è dettata dagli artt. 37 e 38 del c.c..

Le risorse economiche costituenti il fondo comune derivano da :

- a) quote associative;
- b) eventuali contributi pubblici e privati;
- c) eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- d) eventuali rendite patrimoniali;
- e) proventi derivanti da eventuali attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da eventuali convenzioni con le pubbliche amministrazioni e privati;
- g) eventuali cespiti conferiti dai soci fondatori.



Il fondo comune è un patrimonio distinto da quello degli associati, i quali non possono chiedere la divisione per tutta la durata dell'associazione né pretenderne la quota parte in caso di recesso (art. 37 c.c.).

Per le obbligazioni del singolo associato non risponde l'associazione con il suo fondo.

Per le obbligazioni dell'associazione non risponde l'associato con il suo patrimonio, ma risponde solidalmente e personalmente chi ha agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 c.c.).

Parimenti è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come statuisce l'art. 8 c. 2 d. lgs. 117/2017.

Art. 26 – Quote associative

Tutti i soci hanno l'obbligo di versare all'Associazione una quota annuale il cui importo è fissato dall'Assemblea, per i Comuni, su proposta del Consiglio Direttivo secondo scaglioni riferiti al numero di abitanti del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente:

- a) Fino a 1.000 abitanti
- b) da 1.001 a 3.000 abitanti
- e) da 3.001 a 5.000 abitanti
- f) da 5.001 a 10.000 abitanti
- g) da 10.001 a 25.000 abitanti
- h) da 25.000 abitanti 40.000

La prima quota di adesione, deve essere versata, entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di adesione.

Art. 27 – Rendiconto di gestione

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del rendiconto di gestione, il quale dovrà essere approvato dal Consiglio generale. Quest'ultimo dovrà essere convocato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il 30 aprile di ogni anno.



3. Il rendiconto di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono il Consiglio generale, convocato per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto nel rispetto delle disposizioni normative richiamate nell'art. 2 che precede.

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 29 - Norme di rinvio – controversie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme contenute nel Libro I, Capo Terzo del Codice civile “Delle associazioni non riconosciute e dei comitati”, artt. 36, 37 – 38 e 42 bis e successive disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute .

2. Per ogni controversia, concernente l'interpretazione delle clausole del presente statuto così pure del pedissequo atto costitutivo o riguardanti i rapporti associativi, che dovesse insorgere tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, che non possa definirsi in via bonaria , la competenza è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per territorio ovvero il **Tribunale di Locri.**

È esclusa la clausola arbitrale.

Gerace, **29 NOV. 2024**

